

**Lettera Circolare del Ministero dell'Interno n. 6812/4183 del 23/04/1987  
Legge 6 dicembre 1971, n. 1083 - Istituti enti e laboratori autorizzati ad effettuare i  
controlli - Impianti termici alimentati a gas di potenzialità inferiore a 30.000 Kcal/h.**

**Testo:**

Per opportuna conoscenza e valutazione si fa tenere copia della nota n. 162039 del 26 marzo 1987 del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato pervenuta su esplicito quesito di questo Ministero.

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DIREZIONE GENERALE  
PRODUZIONE INDUSTRIALE ISPETTORATO TECNICO DELL'INDUSTRIA  
Ispettorato Tecnico dell'Industria Prot. N. 162039**

*Roma, 26 marzo 1987*

**OGGETTO:** Legge 6 novembre 1971, n. 1083 Istituti, enti o laboratori autorizzati ad effettuare i controlli - Impianti termici alimentati a gas di potenzialità inferiore a 30.000 Kcal/h.

Come è noto, la legge 6 novembre 1971, n. 1083, concernente le norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile, dispone, all'art. 4, che la vigilanza sull'applicazione della stessa è demandata al Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.

Al riguardo si fa presente che, per quanto riguarda la vigilanza sugli apparecchi e materiali impiegati negli impianti alimentati a gas, provvede questo Ministero, direttamente o a mezzo di istituti, enti o laboratori autorizzati, prelevando detti apparecchi e materiali presso i produttori e/o distributori nazionali e sottoponendoli a prova.

A tal fine questa Amministrazione, con D.M. 7 luglio 1975 (G. U. n. 193 del 22 luglio 1975) e successivi decreti ministeriali 1 marzo 1980 (G. U. n. 68 del 10 marzo 1980) e 10 novembre 1985 (G.U. n. 303 del 27 dicembre 1985) ha autorizzato la Sezione Sperimentale per i Combustibili, con sede in San Donato Milanese, e l'Istituto Italiano del Marchio di Qualità, con sede in Milano, ad eseguire accertamenti presso le imprese costruttrici, i depositi e i negozi di vendita relativamente agli apparecchi ed accessori alimentati con gas combustibile per uso domestico e usi similari.

Per quanto riguarda invece la vigilanza sulle installazioni e sugli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico si fa presente che con l'entrata in vigore della legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale legge 23 dicembre 1978, n. 833, il compito per l'individuazione, l'accertamento e il controllo dei fattori di nocività, nonché, l'indicazione delle misure alla eliminazione dei fattori di rischio è stato demandato alle Unità Sanitarie Locali - USL - attraverso la vigilanza degli ambienti di vita e di lavoro.